loro creditori legali, riscattati a forma dell'articolo 57 della legge 20 aprile 1871, n° 192, lire 12,045.

Capitolo 62 *bis*. Ricavo per alienazione di navi, legge 31 marzo 1875, n° 2423, lire 2,000,000.

Capitolo 63. Debito dei comuni per dazio di consumo, lire 178,042.

Capitolo 64. Residui attivi per gli stralci delle cessate amministrazioni, lire 5,675,753 98.

Capitolo 65. Residui attivi diversi, l. 2,408,041 43.

Capitolo 66. Somministrazioni di biglietti dal Consorzio delle Banche di emissione, 30,000,000 lire.

Capitolo 66 *bis*. Nuove obbligazioni demaniali a termini della legge 2 luglio 1875, numero 2567, lire 5,000,000.

Capitolo 67. Interessi dovuti sui crediti dell'amministrazione del Tesoro, lire 309,893 64.

Capitolo 68. Rimborso al Tesoro dello Stato da farsi dalla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma, della somma anticipata dal Governo e relativi interessi del 5 per cento (Articolo 15 della legge 19 giugno 1873, n° 1402) (*per memoria*).

Capitolo 69. Capitali, interessi e premi riferibili a titoli di debito pubblico caduti in prescrizione a termini di legge (*per memoria*).

Capitolo 69 *bis*. Interessi relativi alle obbligazioni delle strade ferrate romane a credito dello Stato per gli anni 1873-74-75 (*per memoria*).

Capitolo 69 *ter*. Prodotto dei buoni del Tesoro e delle rendite di compendio del deposito dell'impresa Vitali, Charles, Picard e Compagni da valere a rimborso dei pagamenti dell'opera di costruzione delle ferrovie calabro-sicule, a termini della convenzione 10 marzo 1873, approvata col ministeriale decreto 31 luglio stesso anno, lire 1,118,895 07.

Parte seconda. *Entrata dell'Asse ecclesiastico*. — Titolo I. *Entrata ordinaria*. — Capitolo 70. Prodotto dell'amministrazione dei beni devoluti al demanio nazionale in forza delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, lire 9,099,000.

Capitolo 71. Rimborso dal Fondo per il culto del 5 per cento per la spesa d'amministrazione dei canoni, censi e livelli al medesimo assegnati dall'articolo 2 della legge 15 agosto 1867, lire 332,000.

Titolo II. *Entrata straordinaria*. — Capitolo 72. Prodotto della vendita dei beni provenienti dall'Asse ecclesiastico, lire 33,892,300.

Capitolo 73. Tassa straordinaria ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefizi (Leggi 15 agosto 1867 e 3 luglio 1870), lire 3,114,900.

Capitolo 74. Fondo di cassa degli agenti di riscossione del ramo Asse ecclesiastico al chiudimento degli esercizi 1869 al 1870, lire 802,900.

Stanziamento complessivo cui ascende il bilancio dell'entrata per l'anno 1876:

Parte ordinaria, lire 1,280,232,910 83; parte straordinaria lire 113,234,855 55; totale lire 1,393,467,766 38.

Chi approva questo stanziamento, si compiaccia d'alzarsi.

(È approvato.)

VALIDAMENTO DI ELEZIONI.

PRESIDENTE. La Giunta per la verificazione delle elezioni ha trasmesso il seguente verbale:

« La Giunta delle elezioni nella tornata pubblica del 14 corrente ha verificato non esservi proteste contro i processi verbali delle elezioni seguenti, e concorrendo negli eletti le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarato valide le elezioni medesime:

Di Mercato San Severino nella persona dell'onorevole Farina Nicola;

« Ed ha parimente deliberato ad unanimità per la convalidazione dell'elezione del collegio di Spoleto nella persona dell'onorevole Fratellini Giuseppe, che era già stata dichiarata contestata. »

Do atto all'onorevole Giunta della presentazione di questo verbale.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Il deputato Crispi ha facoltà di parlare.

CRISPI, *relatore*. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge che approva il bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1876. (V. *Stampato*, n° 36-A.)

PRESIDENTE. Questa relazione essendo già quasi tutta stampata, e potendo essere distribuita domani, sarà iscritta all'ordine del giorno di venerdì.

RIGHI. Domando la parola.

Nella costituzione del nuovo Ministero la Giunta incaricata di riferire sul progetto di legge per l'abrogazione dell'articolo 47 della legge sui giurati, è rimasta priva di due dei suoi membri, l'onorevole Mancini e l'onorevole Coppino.

Pregherei la Camera a voler affidare all'onorevole presidente l'incarico di surrogare questi due membri, onde la Giunta possa procedere nei suoi lavori.

PRESIDENTE. L'onorevole Righi fa osservare alla